



Comune di Seregno (MB)

Statuto comunale

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 5 dicembre 2000.

Successivamente modificato:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 19 luglio 2005;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 luglio 2005;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28 ottobre 2008;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 6 maggio 2025.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Comune della Città di Seregno	pag. 4
Art. 2 – I principi fondamentali	pag. 4
Art. 3 – Le finalità	pag. 5
Art. 4 – La programmazione	pag. 6
Art. 5 – Le funzioni	pag. 6
Art. 6 – I compiti del Comune di Seregno per i servizi di competenza statale e regionale	pag. 6
Art. 7 – Il territorio e la sede comunale	pag. 7
Art. 8 – Il titolo di Città e le onorificenze	pag. 7
Art. 9 – Lo stemma, la bandiera ed il gonfalone	pag. 8

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 10 – Titolarità dei diritti di partecipazione	pag. 9
Art. 11 – Le associazioni	pag. 9
Art. 12 – Le consulte	pag. 10
Art. 13 – L’iniziativa e le proposte popolari	pag. 10
Art. 14 – La conferenza di partecipazione	pag. 11
Art. 15 – Organi di partecipazione dei minori	pag. 11
Art. 16 – L’ammissibilità dei referendum consultivi e delle altre forme di consultazione	pag. 11
Art. 17 – Il procedimento referendario	pag. 12
Art. 18 – Gli effetti del referendum	pag. 14
Art. 19 – Le consultazioni	pag. 14
Art. 20 – I comitati di quartiere	pag. 15
Art. 21 – Il difensore civico territoriale	pag. 15
Art. 22 – <i>(abrogato)</i>	pag. 15
Art. 23 – Le situazioni giuridiche soggettive	pag. 15
Art. 24 – L’azione popolare	pag. 16
Art. 25 – Il diritto d’accesso e d’informazione	pag. 16
Art. 26 – L’albo pretorio	pag. 18

CAPO III

ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI

Art. 27 – Gli organi del Comune di Seregno	pag. 19
Art. 28 – Il Consiglio Comunale	pag. 19
Art. 29 – Le prerogative dei consiglieri comunali	pag. 21
Art. 30 – La decadenza da consigliere comunale per assenteismo	pag. 21
Art. 31 – Le competenze del Consiglio Comunale	pag. 22
Art. 32 – Le commissioni del Consiglio Comunale	pag. 22
Art. 33 – Le linee programmatiche di mandato	pag. 23
Art. 34 – La composizione della Giunta Comunale	pag. 23
Art. 35 – L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta Comunale	pag. 24
Art. 36 – Le competenze della Giunta Comunale	pag. 24
Art. 37 – Le competenze del Sindaco	pag. 25
Art. 38 – La cessazione delle funzioni di Sindaco	pag. 27
Art. 39 – La responsabilità degli amministratori	pag. 28
Art. 40 – La rimozione e la sospensione degli amministratori	pag. 29

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41 – I principi generali di organizzazione	pag. 30
Art. 42 – La separazione delle competenze politiche da quelle gestionali	pag. 30
Art. 43 – I principi di gestione delle risorse umane	pag. 31
Art. 44 – I criteri di organizzazione	pag. 31
Art. 45 – L'organizzazione del Comune di Seregno	pag. 32
Art. 46 – I principi generali del controllo interno	pag. 33
Art. 47 – <i>(abrogato)</i>	pag. 34
Art. 48 – L'organo di revisione economico-finanziaria	pag. 34
Art. 49 – <i>(abrogato)</i>	pag. 35
Art. 50 – Il nucleo di valutazione	pag. 35
Art. 51 – L'autonomia impositiva e finanziaria	pag. 35
Art. 52 – Il servizio di tesoreria	pag. 36
Art. 53 – Il patrimonio comunale	pag. 36
Art. 54 – I servizi pubblici locali	pag. 37
Art. 55 – Le aziende speciali	pag. 37
Art. 56 – Le società per azioni o a responsabilità limitata	pag. 38
Art. 57 – Le forme associative, di cooperazione e gli accordi di programma	pag. 39

CAPO V

I RAPPORTI TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 58 – I principi di collaborazione tra il Comune di Seregno e la Provincia di Monza e della Brianza	pag. 40
Art. 59 – La collaborazione alla programmazione	pag. 40
Art. 60 – <i>(abrogato)</i>	pag. 40

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Le sanzioni amministrative	pag. 41
Art. 62 – L'approvazione delle norme statutarie	pag. 41

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune della Città di Seregno

1. Il Comune di Seregno, riconoscendo che alla base della propria tradizione vi sono gli ideali cristiani che nel corso dei secoli ne hanno intessuto la storia e hanno contraddistinto gli inviolabili diritti della persona costituendo l'identità della comunità seregnese, applica, nel rispetto della dignità di ogni essere umano i valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed il principio di autonomia valorizzando tutte le realtà locali presenti sul territorio.

2. Si dà il presente statuto come norma fondamentale dell'ordinamento comunale.

Art. 2

I principi fondamentali

1. Il Comune di Seregno è ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Persegue il traguardo di più alti livelli di uguaglianza sociale in grado di esprimere più equilibrati e sereni rapporti umani con attenzione particolare ai meno abbienti.

4. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.

5. Opera al fine di conseguire lo sviluppo integrale per la piena realizzazione della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa della città.

6. Riconosce il valore e la funzione delle libere forme associative e degli enti civili e religiosi quale indispensabile apporto allo sviluppo politico, civile, sociale, economico e culturale della comunità; in base al principio di sussidiarietà ne tutela e ne garantisce la costituzione, la diffusione e la presenza sul territorio; in rapporto di collaborazione

valorizza, inoltre, le loro attività e le iniziative volte a rispondere a bisogni presenti sul territorio.

7. Ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e partecipata, alla separazione fra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione, alla distinzione delle responsabilità, all'imparzialità, all'efficacia, all'efficienza e alla trasparenza dell'Amministrazione.

8. Assume l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

Art. 3

Le finalità

1. Il Comune di Seregno, sulla base dei principi fondamentali e nell'ambito delle sue competenze, ispira la sua azione alle seguenti finalità:

a) promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla salute ed a tutto ciò che è necessario alla piena realizzazione della persona;

b) favorire una cultura di pace, di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà, riconoscendo i diritti inviolabili della persona umana e le prerogative di una società multiculturale capace di garantire a tutti eguali diritti e doveri senza operare discriminazioni;

c) attuare uno sviluppo equilibrato del territorio, compatibile con le risorse in esso presenti, mirate a ridurre lo spreco e l'uso improprio, in grado di garantire ai cittadini una migliore qualità della vita;

d) valorizzare la famiglia come prima realtà in cui si sperimenta la solidarietà sociale, attuando le necessarie iniziative atte a tutelare la maternità e lo sviluppo armonioso dell'infanzia;

e) garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, specialmente nei settori dell'abitazione, dell'istruzione, della salute, dell'assistenza, delle attività sportive e ricreative, attuando anche le necessarie iniziative atte a tutelare il diritto della vita fin dal suo concepimento e nel rispetto delle leggi vigenti, riservando la massima attenzione agli anziani, all'infanzia, ai giovani, ai portatori di handicap, agli indigenti, e a tutti coloro che vivono situazioni di emarginazione, di concerto e in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio;

f) concorrere a superare ogni discriminazione, determinando per le donne condizioni di pari opportunità nel lavoro e di pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale;

g) promuovere lo sviluppo delle attività sociali, economiche e culturali, con particolare attenzione ai quartieri e alle periferie;

h) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, favorirne la massima usufruibilità pubblica, promuoverne la conservazione e la salvaguardia contrastando gli inquinamenti di ogni tipo;

i) tutelare i valori del patrimonio artistico, storico e culturale, promuovere e favorire il progresso della cultura in ogni sua manifestazione;

l) promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionale, specialmente in situazioni di emergenza, di calamità naturali e di particolare gravità, anche a sostegno di libere associazioni operanti nel settore specifico.

Art. 4

La programmazione

1. Il Comune di Seregno assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; contribuisce, per quanto di competenza, alla programmazione attuata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Monza e della Brianza e dagli altri enti territoriali.

2. Esso realizza la programmazione con il concorso e l'apporto attivo dei cittadini e di tutte le libere forme associative.

Art. 5

Le funzioni

1. Spettano al Comune di Seregno tutte le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso quelle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. In particolare spettano al Comune di Seregno tutte le funzioni amministrative, che riguardino la popolazione ed il territorio seregnesi precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate il Comune di Seregno attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la Provincia di Monza e della Brianza.

Art. 6

I compiti del Comune di Seregno per i servizi di competenza statale e regionale

1. Il Comune di Seregno gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune di Seregno svolge quelle ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, che gli vengano affidate con legge che ne regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 7

Il territorio e la sede comunale

1. I confini che delimitano la superficie del territorio italiano attribuito al Comune di Seregno sono individuati nel piano topografico nazionale.

2. I confini del Comune di Seregno possono essere modificati con legge della Regione Lombardia, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune di Seregno è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e le commissioni, salvo che esigenze particolari possano determinare la riunione di tali organi in altra sede.

Art. 8

Il titolo di Città e le onorificenze

1. Il Comune di Seregno si fregia, per tradizioni storiche e per meriti acquisiti, del titolo di Città.

2. Ogni anno, entro il 30 aprile, vengono conferite dal Sindaco, secondo le modalità indicate in un apposito regolamento consiliare, le civiche benemerenze e onorificenze, simbolo della Città di Seregno, a persone, associazioni o enti che si siano distinti nella loro attività in campo nazionale ed internazionale per particolari azioni meritorie e per il perseguimento dei principi e delle finalità ispiratori del presente Statuto.

3. Spettano al Consiglio Comunale l'attribuzione della cittadinanza onoraria a persone che si siano rese particolarmente meritevoli nei diversi campi dell'umana civiltà, ed il gemellaggio con altri Comuni, italiani o esteri, che per tradizioni, attività, e meriti siano stimati affini alla Città di Seregno.

Art. 9

Lo stemma, la bandiera ed il gonfalone

1. Il Comune di Seregno ha diritto di fregiarsi del suo stemma, della sua bandiera e del suo gonfalone.

2. Lo stemma è araldicamente così definito: d'azzurro, alla banda d'argento caricato di tre stelle di otto raggi d'oro; ornamenti esteriori da Città.

3. La bandiera del Comune di Seregno è azzurra con una banda d'argento caricata di tre stelle di otto raggi d'oro.

4. All'esterno della sede del Comune sono sempre esposte, rispettivamente partendo da destra, le bandiere dell'Unione europea, dello Stato italiano e del Comune di Seregno.

5. In occasione delle cerimonie ufficiali, il Comune di Seregno fa uso del proprio gonfalone secondo le disposizioni vigenti.

6. Il gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio Comunale; esso è affiancato dalle bandiere dell'Unione europea, della Repubblica italiana e del Comune di Seregno.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 10

Titolarità dei diritti di partecipazione

1. Ai sensi del presente statuto sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto di lavoro, di studio e di utenza dei servizi.

Art. 11

Le associazioni

1. Il Comune di Seregno, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli e associati; a tal fine esso riconosce il valore delle libere forme associative; ne favorisce l'attività nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di pari dignità, i diritti ad esse attribuiti dal presente statuto.

2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:

- a) di accedere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa;
- b) di avvalersi del difensore civico territoriale;
- c) di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
- d) di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, nelle forme previste dal regolamento.

3. Il Comune di Seregno, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può assegnare contributi od altri ausili economici secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.

4. Al fine di valorizzare il fenomeno associativo e di garantire effettive opportunità di partecipazione è istituito presso il Comune di Seregno l'albo delle associazioni; il Consiglio Comunale stabilisce nel regolamento le modalità ed i requisiti di iscrizione e di cancellazione, nonché i dati e le notizie da comunicare ai fini dell'iscrizione all'albo.

5. Il Comune di Seregno collabora con le associazioni e/o fornisce il patrocinio per le manifestazioni e le iniziative di interesse collettivo.

Art. 12

Le consulte

1. Il Comune di Seregno istituisce consulte di cittadini per gli ambiti e le materie determinate dal Consiglio Comunale al fine di garantire spazi di confronto fra ente pubblico e associazioni.

2. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

3. Le consulte sono composte da membri designati dal Consiglio Comunale, dalle associazioni e dalle organizzazioni di categoria operanti nei settori di competenza della consulta stessa.

4. Le consulte possono nominare, al loro interno, tecnici ed esperti che ne fanno parte in qualità di componenti effettivi.

5. Le consulte esprimono, nei casi previsti dal regolamento, pareri su piani, programmi, bilanci e atti di interesse generale; formulano, sulle materie di loro competenza, proposte ed osservazioni alle quali i competenti organi comunali devono dare risposta motivata.

Art. 13

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, residenti o che per ragioni di lavoro, studio o domicilio abbiano un rapporto continuativo con il territorio seregnesse, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materie di esclusivo interesse locale.

2. Per le istanze e le petizioni sottoscritte in forma autentica nelle forme di legge da non meno di cinquanta cittadini maggiorenni, e sulle proposte sottoscritte in forma autentica nelle forme di legge da non meno di cento cittadini maggiorenni, valgono le norme previste dai successivi commi del presente articolo.

3. Il Sindaco accerta se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni o deliberazioni dell'Amministrazione nell'ambito dei rispettivi organi.

4. Gli organi competenti devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione. All'istanza, petizione e proposta ed alla successiva risposta viene data adeguata pubblicità.

5. Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico territoriale interviene presso l'Amministrazione comunale per sollecitarla nell'esame e fissare nuovi termini perentori,

comunque non superiori a centoventi giorni dalla data di presentazione; entro tali termini l'argomento dovrà essere inserito all'ordine del giorno del competente organo con priorità di discussione su ogni altro argomento.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte di analogo contenuto non possono essere ripresentate prima di un anno dalla risposta dell'organo competente.

7. A tutti i soggetti contribuenti è garantito il rispetto dei principi dettati in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 14

La conferenza di partecipazione

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di partecipazione, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati; tali conferenze hanno per obiettivo l'esame della effettiva incidenza, anche in ambito cittadino, delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento tra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo tra loro coordinate.

Art. 15

Organi di partecipazione dei minori

1. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, quali il Consiglio Comunale dei ragazzi, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune di Seregno; le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 16

L'ammissibilità dei referendum consultivi e delle altre forme di consultazione

1. E' previsto l'istituto del referendum consultivo.

2. I referendum e le altre forme di consultazione sono ammessi esclusivamente su materie rientranti nelle attribuzioni del Comune di Seregno.

3. I referendum non possono essere indetti sulle seguenti materie:

- a) provvedimenti ed atti concernenti leggi tributarie, penali ed elettorali;
- b) provvedimenti per la nomina, la designazione, l'elezione o la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;
- c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazione organica e relative variazioni;
- d) regolamenti interni degli organi del Comune di Seregno;
- e) deliberazioni di bilancio e provvedimenti inerenti le tariffe dei servizi;
- f) atti e provvedimenti di tutela di minoranze etniche e religiose.

4. Non possono comunque essere promossi o svolti referendum nei sei mesi precedenti e successivi allo scioglimento del Consiglio Comunale seregnese.

5. Referendum di analogo contenuto non possono essere svolti prima di cinque anni.

Art. 17

Il procedimento referendario

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo devono costituirsi in comitato promotore, indicando il nome del rappresentante dello stesso cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Il comitato promotore deve depositare presso il servizio protocollo generale il quesito oggetto del referendum sottoscritto in forma autentica da almeno cento elettori seregnesi.

3. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, in modo tale che chiunque possa rispondere sì o no.

4. La commissione composta dal Segretario Generale, da un giudice di pace designato dall'organo competente e da un avvocato indicato dall'ordine degli avvocati di Monza, decide l'ammissibilità del referendum entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo generale del quesito, basando la propria decisione su:

- a) ammissibilità della materia oggetto del quesito;
- b) chiarezza nella formulazione del quesito;
- c) regolarità della presentazione da parte del numero prescritto di cittadini seregnesi e delle relative firme.

5. L'indizione del referendum è fatta quando lo richiedano, con sottoscrizione autentica, almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Seregno, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte del rappresentante del comitato promotore.

6. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli redatti dal comitato promotore, vidimati dal Segretario Generale e definiti secondo lo schema in uso per i

referendum abrogativi nazionali, recanti lo spazio per la vidimazione, la descrizione del quesito, il numero progressivo di sottoscrittore, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la firma e il numero di iscrizione nelle liste elettorali del sottoscrittore, lo spazio per l'autenticazione della firma e la certificazione elettorale.

7. Il rappresentante del comitato promotore deposita, entro 15 giorni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle firme, i moduli contenenti queste ultime presso il servizio protocollo generale del Comune.

8. Sulla regolarità delle firme raccolte e depositate, provvede la commissione elettorale comunale, integrata dal rappresentante del comitato promotore, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari al protocollo generale.

9. La commissione di cui al precedente comma verifica:

- a) che non si sia superato il periodo di raccolta delle firme;
- b) che si sia raggiunto il prescritto numero di elettori;
- c) che le relative firme siano regolarmente autenticate;
- d) che si sia rispettato quanto previsto nei commi precedenti in materia di raccolta delle firme.

10. La commissione di cui al comma 8 del presente articolo decide stendendo idoneo verbale contenente la dichiarazione di ammissibilità o non ammissibilità dell'indizione del referendum.

11. Il segretario della commissione elettorale trasmette il verbale di cui al comma precedente al Sindaco entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la riunione della commissione.

12. Entro 5 giorni dal ricevimento del verbale il Sindaco decreta l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta di referendum sulla base del verbale della commissione di cui al comma 8 del presente articolo, e provvede a comunicarlo al rappresentante del comitato promotore entro i successivi 5 giorni.

13. Contro il decreto del Sindaco è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

14. Il Sindaco indice con ordinanza il referendum fissandone la data, che comunque deve ricorrere entro 6 mesi dal decreto di ammissibilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo, e specificandone il quesito.

15. L'ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale almeno 45 giorni prima dalla data stabilita per la votazione: essa è altresì pubblicizzata su manifesti da affiggersi nel territorio comunale seregnese.

16. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Seregno.

17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo in materia di votazione del referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i referendum abrogativi nazionali.

Art. 18

Gli effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum produce gli effetti di cui ai commi successivi ove consegua la maggioranza dei voti espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre agli organi competenti, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Ove gli organi competenti intendano deliberare senza uniformarsi alla volontà degli elettori, ne indicano espressamente i motivi.

Art. 19

Le consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, possono deliberare la consultazione preventiva o di indirizzo sui provvedimenti di loro competenza.

2. La consultazione può essere estesa:

a) ai cittadini seregnesi non ancora elettori purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di lavoro, studio o domicilio.

3. L'Amministrazione comunale garantisce la consultazione dei cittadini sui provvedimenti di rilevante interesse generale.

4. La consultazione viene effettuata o mediante l'indizione di assemblee, nelle quali i partecipanti esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, o con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte.

5. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei relativi atti deliberativi e adeguatamente pubblicizzati.

Art. 20

I comitati di quartiere

1. Il Comune di Seregno è favorevole al costituirsi di comitati di quartiere che perseguano il compito di collaborare con l'Amministrazione comunale nell'affrontare le problematiche amministrative del territorio di competenza.

2. I comitati di quartiere avranno funzioni consultive - propositive e dovranno nascere da una reale richiesta dei residenti.

3. La costituzione dei comitati di quartiere sarà regolata da apposito regolamento.

Art. 21

Il difensore civico territoriale

1. Il Comune di Seregno riconosce la figura del difensore civico territoriale.

2. Il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Le funzioni del difensore civico sono attribuite mediante apposita convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza.

Art. 22

(abrogato)

Art. 23

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune di Seregno, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, comunica tempestivamente agli interessati l'intendimento dell'Amministrazione, nelle forme ritenute più opportune.

2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3. Il Comune di Seregno darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

Art. 24

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di Seregno. In questo modo l'elettore non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di un interesse di cui è portatore come membro della collettività.

2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, sottopone la questione all'esame degli organi competenti, perché verifichi se sussistano o meno le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune di Seregno, entro i termini di legge.

3. Ove si ritengano fondati i motivi dell'azione popolare, l'organo competente adotta gli atti necessari, informando coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.

4. Ove invece non si ritenga che sussistano elementi per promuovere l'azione di tutela diretta degli interessi del Comune di Seregno, lo si fa constatare a mezzo di proprio atto motivato.

Art. 25

Il diritto d'accesso e d'informazione

1. Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni delle quali è in possesso, relative alle attività da essa svolte o poste in essere da enti, aziende, società od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune di Seregno.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è assicurato da modalità stabilite da apposito regolamento.

3. Il regolamento, inoltre, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

5. Il diritto di accesso a determinate categorie di documenti può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieti l'esibizione secondo quanto previsto dal regolamento quando la diffusione dei documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.

7. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di ricerca e copia, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

8. L'Amministrazione renderà il più agevole possibile tali procedure, indirizzando l'attività amministrativa al totale recepimento dei principi della trasparenza e dell'autocertificazione, secondo la legislazione vigente.

9. Parimenti assicurerà mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.

10. Il Comune di Seregno promuove attività ed iniziative di informazione e di comunicazione istituzionale volte ad assicurare la migliore conoscenza e la migliore applicazione delle leggi, illustrare le attività ed il funzionamento del Comune, favorire la conoscenza dei servizi comunali ai cittadini, promuovere conoscenze allargate e approfondite sui maggiori temi di interesse pubblico, favorire la semplificazione delle procedure e la modernizzazione dell'apparato amministrativo, promuovere l'immagine del Comune e dare visibilità a quegli eventi dallo stesso organizzati.

11. Le attività di informazione e di comunicazione del Comune di Seregno possono esplicarsi, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni e vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

12. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, la rete civica, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.

13. Il Comune di Seregno esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

14. Il Comune di Seregno ispira inoltre la propria attività di informazione e di garanzia dell'accesso, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche o enti e associazioni.

15. Presso il Comune di Seregno è istituito l'URP – ufficio relazioni con il pubblico; esso assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e assume inoltre tutte le idonee iniziative utili a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

16. Le aziende, le istituzioni, le società e gli enti dipendenti del Comune di Seregno e i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi sopracitati.

Art. 26

L'albo pretorio

1. Le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti sono effettuate all'albo pretorio on line.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Generale o gli uffici preposti curano la pubblicazione degli atti di cui al presente articolo.

CAPO III

ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI

Art. 27

Gli organi del Comune di Seregno

1. Sono organi di governo del Comune di Seregno il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di Seregno e, come tale, è il legale rappresentante dell'ente; è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 28

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Seregno, controlla la sua attuazione e adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le adunanze consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale eletto, nella prima adunanza, tra i consiglieri eletti, con le modalità definite dal regolamento del Consiglio Comunale; il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali o su iniziativa personale, sentita la conferenza dei capigruppo; presiede la conferenza dei capigruppo; garantisce gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e tutela le prerogative dei consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del

Consiglio che lo presiede e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio nel proprio seno con le modalità definite dal regolamento, in modo da garantire la presenza delle minoranze, salvo rinuncia delle stesse; nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio Comunale delega uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza a sostituirlo; nei casi di assenza o impedimento dei componenti l'Ufficio di Presidenza, assume le funzioni di convocazione e direzione del Consiglio Comunale il Consigliere Anziano e, in caso di ulteriore carenza, i consiglieri che via via seguono in ordine di anzianità.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale o i Vice Presidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Comunale; la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il soggetto a cui tale mozione è rivolta; tale proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione, e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.

7. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

9. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui alla normativa vigente.

10. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo statuto, da un regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. In particolare il regolamento disciplina:

- le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie;
- la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- le modalità di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;
- i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
- le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.

12. Le modifiche del regolamento sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 29

Le prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità seregnese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di atti deliberativi nelle forme definite dal regolamento.

3. Ciascun consigliere ha il diritto di accedere ai documenti amministrativi e ad ogni informazione di cui siano in possesso l'Amministrazione comunale, le aziende e le società, o gli enti da essa dipendenti; i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. I consiglieri hanno diritto alle indennità, permessi, licenze e rimborsi spese secondo le norme vigenti.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e di commissioni consiliari.

7. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, le deliberazioni di Giunta Comunale sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei consiglieri comunali presso il servizio segreteria affari generali.

Art. 30

La decadenza da consigliere comunale per assenteismo

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione, scritta e/o verbale, inviata dal consigliere o da un suo incaricato, al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio: di tali giustificazioni si prende nota a verbale.

3. I consiglieri comunali che non intervengano per cinque sedute consiliari

consecutive senza darne comunicazioni, sono invitati dal Presidente del Consiglio Comunale a specificare le motivazioni della loro assenza entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta.

4. Qualora il consigliere non adempia a quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente, lo dichiara decaduto.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo a quello di adozione, depositata nella Segreteria Generale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

6. Qualora invece il consigliere giustifichi al Presidente i motivi della sua assenza, quest'ultimo ne dà comunicazione al Consiglio Comunale durante la prima seduta successiva al ricevimento di tale nota; in tal caso non si procede alla dichiarazione di decadenza.

Art. 31

Le competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge.

2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune di Seregno, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 32

Le commissioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza e, di norma, nel rispetto del principio della pari opportunità.

2. Per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, inchieste e piani specifici, Il Consiglio Comunale può istituire speciali commissioni.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni, che comunque non potranno avere potere deliberante, e ne disciplina le norme di composizione, le modalità di voto, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione; i poteri, le

competenze e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

5. Qualora qualche commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso dai gruppi di minoranza.

Art. 33

Le linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, che le approva in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone le eventuali integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Nel corso del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, può modificare, sulla base delle esigenze e delle problematiche locali, le linee programmatiche di mandato; anche per tale fattispecie si applica quanto previsto dai commi precedenti.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede, in apposita seduta, a verificare il grado di attuazione di tali linee, adottando idonea deliberazione.

5. Tra i 90 ed i 120 giorni antecedenti la scadenza del mandato, qualora il medesimo periodo non rientri nella fattispecie prevista al comma precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, che lo approva in apposita seduta, il documento conclusivo di mandato, indicante lo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 34

La composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno, impronta la propria attività ai principi della collegialità, della programmazione per progetti, della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dallo stesso in relazione alle peculiarità dell'ente ed al suo programma amministrativo, compreso tra un minimo di sei ed il massimo consentito dalla legge.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra coloro che sono in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di parità di genere.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 35

L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale; chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'ordine con cui sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale determina l'ordine progressivo di anzianità degli assessori.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 36

Le competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi delle disposizioni vigenti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dalle norme statutarie, del Sindaco.

3. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e sull'attività della Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

5. La Giunta Comunale svolge inoltre attività propositive di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

6. E' altresì di sua competenza l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 37

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità seregnesa e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale, fissando e comunicando il relativo ordine del giorno.

3. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori.

5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuita al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

6. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

7. Compete al Sindaco coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lombardia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con gli organi competenti, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio seregnesa, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari

condizioni.

9. Il Sindaco, nelle materie di propria competenza e sulla base delle vigenti disposizioni di legge, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e, in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, informa la cittadinanza. In particolare, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

10. Nel caso di contemporanea assenza ed impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano, come definito al comma 3 dell'art. 35 del presente statuto, laddove consentito dalle norme di legge.

11. Le eventuali deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, per iscritto entro sette giorni; la modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata ai consiglieri dal Sindaco nello stesso termine.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede, di norma nel rispetto del principio delle pari opportunità, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

13. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.

14. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legislazione vigente, nonché dalle norme statutarie e regolamentari.

15. La rappresentanza legale del Comune di Seregno in giudizio è, normalmente, delegata dal Sindaco ai dirigenti comunali ed ai funzionari d'imposta, salvo il potere di

avocazione da parte dello stesso; essi la esercitano promovendo e resistendo alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

16. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

17. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

18. Il Sindaco può conferire deleghe ai consiglieri comunali, delimitandone i contenuti in coerenza con le funzioni istituzionali dell'organo collegiale di cui fanno parte e comunque nel rispetto della normativa vigente. In tali casi il Sindaco è tenuto a comunicare quanto conferito nei modi e termini stabiliti al precedente comma 11.

Art. 38

La cessazione delle funzioni di Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

7. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

8. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

9. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 39

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato italiano.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia stato incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità proprie e dei dirigenti.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità nei confronti degli amministratori comunali, nonché dei dipendenti, è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

5. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alla votazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio seregnese.

8. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 6 del presente articolo sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale; durante l'accertamento di tale

stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Art. 40

La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le altre disposizioni dettate dalla normativa vigente.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle disposizioni vigenti il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione; qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41

I principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune di Seregno si fonda sui seguenti principi:

- a) soddisfacimento dei bisogni degli utenti interni ed esterni;
- b) equità – ovvero insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo che delle modalità di erogazione;
- c) efficacia – ovvero capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
- d) efficienza – ovvero il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
- e) economicità – ovvero massimo risultato con il minore impiego di risorse umane e strumentali;
- f) di separazione delle competenze politiche da quella gestionali;
- g) di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale.

Art. 42

La separazione delle competenze politiche da quelle gestionali

1. Le attribuzioni degli organi politici e della dirigenza del Comune di Seregno si fondano sul principio della separazione delle competenze; agli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di pianificazione strategica e di verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi di governo.

2. In particolare agli organi politici competono nell'esercizio delle proprie funzioni di governo:

- a) la definizione delle politiche di indirizzo, degli obiettivi strategici e delle direttive generali di indirizzo;
- b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi di governo;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e oneri analoghi a carico di terzi;
- d) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;
- e) tutti gli altri atti di governo previsti da specifiche disposizioni normative.

Art. 43

I principi di gestione delle risorse umane

1. Il Comune di Seregno riconosce come valore fondamentale della propria organizzazione le risorse umane componenti l'intero apparato amministrativo.

2. Nella gestione delle risorse umane il Comune di Seregno:

- a) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
- b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
- e) si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
- f) individua criteri di priorità nell'impiego del personale, purché compatibile con l'organizzazione flessibile degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge.

Art. 44

I criteri di organizzazione

1. L'organizzazione della struttura e delle attività comunali si conforma ai seguenti criteri:

- a) "articolazione e collegamento" – gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali [line] e di supporto [staff]) e collegati tra loro anche mediante strumenti informatici e statistici;
- b) "trasparenza" – l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini, nonché l'informazione agli stessi sull'attività svolta dal Comune di Seregno;
- c) "partecipazione, autonomia e responsabilità" – l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- d) "flessibilità" – deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale, al fine di garantire al meglio la funzionalità dei servizi;

e) “armonizzazione degli orari” – gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato.

2. Il Comune di Seregno disciplina con appositi regolamenti, in conformità ai principi ed ai criteri indicati dalla normativa vigente e dal presente statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 45

L’organizzazione del Comune di Seregno

1. Secondo le norme e i criteri dettati dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Seregno si avvale delle figure dei dirigenti, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la vigente normativa ed il presente statuto non riservino espressamente agli organi di governo del Comune di Seregno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Essi sono, in via esclusiva, direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune di Seregno, dell’efficienza della gestione e della correttezza dell’attività amministrativa.

4. Il Comune di Seregno può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. La definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali, della loro revoca e sostituzione, delle relative competenze e responsabilità, e dell’esercizio del controllo sulle loro attività, sono disciplinati, sulla base della normativa vigente e del presente statuto, dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Comune di Seregno ha un Segretario titolare, iscritto all’apposito albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali vigenti.

7. Il Segretario Generale svolge funzioni di garanzia del complessivo buon andamento dell’attività amministrativa e di assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione nei confronti degli organi del Comune di Seregno in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti e, in tale ambito, presiede al sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e al controllo strategico. Il Segretario Generale assicura altresì la distinzione

ed il raccordo fra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione dell'attività amministrativa, promuove e coordina la predisposizione dei documenti di programmazione dell'ente, nonché sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività. Le funzioni e le responsabilità in materia di sovrintendenza alla gestione, ivi compreso il potere di avocazione degli atti dei dirigenti nei casi di inadempimento, sono esercitate in conformità alle norme di legge, di contratto collettivo e secondo le previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Nel rispetto dei principi espressi dalla normativa vigente e dal presente statuto, al Segretario Generale è riservata la più ampia autonomia nell'organizzazione del proprio ufficio.

9. La disciplina dell'esercizio delle funzioni vicarie del Segretario è stabilita, sulla base dei principi definiti dalla normativa vigente e dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

10. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto, è demandata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina della struttura organizzativa, dell'organigramma del personale, della dotazione organica, dell'inquadramento e relativa assegnazione, delle mansioni, responsabilità e formazione del personale del Comune di Seregno.

11. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 46

I principi generali del controllo interno

1. Il Comune di Seregno nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è inoltre diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Il Comune di Seregno declina quanto previsto ai commi precedenti in appositi regolamenti volti, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, a disciplinare:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile (in fase preventiva e successiva) di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

b) il controllo strategico e il controllo di gestione di cui agli artt. 147 ter e 196 del D.Lgs. n. 267/2000;

c) il controllo sulle società partecipate non quotate di cui all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000;

d) il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000;

e) il controllo sulla qualità dei servizi.

Art. 47

(abrogato)

Art. 48

L'organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Comune di Seregno ha un organo di revisione economico-finanziaria nominato ai sensi della normativa vigente.

2. La composizione, i requisiti per la nomina e la durata sono disciplinati dalla normativa vigente.

3. Ciascun revisore ha il diritto di accedere ai documenti e ad ogni informazione di cui siano in possesso l'Amministrazione comunale e le aziende, o gli enti da essa dipendenti o partecipati; i revisori sono tenuti al segreto per i documenti o le informazioni di carattere riservato ai sensi di legge di cui hanno conoscenza in ragione del loro incarico.

4. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

- a) segnala al Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnala aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente che possono incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) partecipa, collegialmente, presentando proprie relazioni e con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale sull'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione e, nella persona del Presidente o suo delegato, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un consigliere o su iniziativa personale per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti di carattere economico finanziario.

5. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune di Seregno, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 49

(abrogato)

Art. 50

Il nucleo di valutazione

1. Presso il Comune di Seregno è istituito il nucleo di valutazione.

2. La composizione, la durata, i compiti, gli obiettivi, le attività ed il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 51

L'autonomia impositiva e finanziaria

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia impositiva e finanziaria il Comune di Seregno determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento; la determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o

categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.

4. Con deliberazione dell'organo competente vengono determinate le modalità e la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o degli interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 52

Il servizio di tesoreria

1. Il Comune di Seregno ha un servizio di tesoreria affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere tale attività ai sensi di legge.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Seregno e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento di contabilità o da norme pattizie.

Art. 53

Il patrimonio comunale

1. L'insieme dei beni mobili ed immobili secondo la classificazione giuridica dell'articolo 812 del Codice Civile formano il patrimonio del Comune di Seregno; il patrimonio si suddivide in disponibile e indisponibile.

2. Costituiscono demanio comunale le strade, le piazze, i cimiteri, i mercati pubblici, l'acquedotto, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, nonché gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico.

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dagli organi competenti.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate nell'acquisizione di altri beni patrimoniali o nel miglioramento del patrimonio, salvo

espresse disposizioni di legge.

5. Gli organi competenti provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari dei beni facenti parte del patrimonio comunale.

6. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore.

Art. 54

I servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali di rilevanza economica e non rispondono alle esigenze della comunità seregnese e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dal Comune di Seregno e sui risultati delle gestioni.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme previste dalla legge.

4. Qualora il Comune intenda procedere alla gestione in forme diverse da quella in economia, dovrà provvedere con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, ed in caso di servizio non gestito in economia, del Comune di Seregno stesso.

6. Il Comune di Seregno interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possano impedire l'uso di strutture e servizi comunali ai componenti la collettività seregnese in disagiate condizioni economiche.

Art. 55

Le aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune di Seregno, dotato di

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli amministratori sono scelti fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e scelti con criteri di prestigio, di competenza o di esperienza politico – amministrativa. Inoltre devono possedere una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum; le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio; il Sindaco informerà, per iscritto, i consiglieri comunali, sulle nomine effettuate, entro sette giorni oppure, se verrà convocato entro il medesimo tempo, informerà il Consiglio.

4. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, compresa quella del Presidente, avviene con provvedimento del Sindaco quando si siano resi responsabili di atti o fatti gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'azienda stessa o del Comune di Seregno.

5. Il Sindaco, con apposito provvedimento, prenderà immediatamente atto della decadenza dagli incarichi ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il Comune di Seregno, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Nell'ambito di quanto definito dalla normativa vigente e dal presente statuto, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto e dai regolamenti aziendali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Art. 56

Le società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale approva, in conformità alla legge, la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero la partecipazione del Comune di Seregno a società per azioni o a responsabilità limitata già costituite, qualora ritenga opportuna per la gestione di servizi pubblici la partecipazione di più soggetti, pubblici o privati.

2. Lo statuto societario individua e disciplina gli organi della società in conformità alle previsioni di legge.

3. L'atto costitutivo della società deve prevedere una rappresentanza del Comune di Seregno nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionata alla sua quota di partecipazione.

4. Spetta al Sindaco, ovvero all'assessore da questi delegato, esercitare i poteri spettanti al Comune nella sua qualità di socio pubblico ai fini della nomina dei componenti degli organi sociali, anche in caso di loro sostituzione e revoca quando si siano resi responsabili di atti o fatti pregiudizievoli agli interessi della società o del Comune di Seregno. Il Consiglio Comunale definisce, nell'ambito degli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, quelli specificatamente applicabili ai fini dell'esercizio dei predetti poteri, tenendo altresì conto, in ordine ai requisiti, di quanto previsto al comma 3 dell'art. 55 del presente statuto.

5. All'assemblea dei soci partecipa, in rappresentanza del Comune di Seregno, il Sindaco o un suo delegato, che nelle sue determinazioni dovrà attenersi agli indirizzi periodicamente deliberati dal Consiglio Comunale. In materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione anche parziale della società, il rappresentante del Comune dovrà ottenere il preventivo assenso del Consiglio Comunale.

6. Annualmente il Sindaco, coadiuvato dal Presidente della società, relaziona al Consiglio Comunale in merito al rispetto degli indirizzi dal Consiglio stesso dati, all'attività societaria e ai risultati raggiunti.

Art. 57

Le forme associative, di cooperazione e gli accordi di programma

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Seregno può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali.

2. Il Comune di Seregno, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire consorzi ai sensi di legge.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti territoriali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, aderisce o promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

CAPO V

RAPPORTI TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 58

I principi di collaborazione tra il Comune di Seregno e la Provincia di Monza e della Brianza

1. Il Comune di Seregno attua le disposizioni vigenti che disciplinano la cooperazione tra le province ed i comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune di Seregno e la Provincia di Monza e della Brianza concorrono congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato Italiano e della Regione Lombardia e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune di Seregno collabora con la Provincia di Monza e della Brianza, sulla base di programmi proposti dalla provincia stessa, alla promozione ed al coordinamento di attività nonché alla realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, che in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 59

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune di Seregno avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia di Monza e della Brianza ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Lombardia, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune di Seregno sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, promossi dalla Provincia di Monza e della Brianza ai fini di coordinamento.

Art. 60

(abrogato)

DISPOSIZIONI FINALI

Le sanzioni amministrative

Art. 62

5. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

000